



2003
2023
AiFOS



Il Giornale dei Coordinatori

in-Formazione continua

Aggiornamento coordinatori: altro giro, altra corsa? Cambiamo giostra!!!

Le modalità di aggiornamento utilizzate (40 ore ogni 5 anni) hanno ancora una volta dimostrato tutti i limiti del caso. Come AiFOS lanciamo una proposta alternativa

di STEFANO FARINA



Il 15 maggio è terminato il nuovo “calvario” degli aggiornamenti dei coordinatori. Sul numero precedente del Giornale dei Coordinatori eravamo stati facili profeti dicendo che sarebbe stato l’ennesimo “bagno di sangue” (permettetemi questa cruenta immagine) e così è stato.

In questo periodo ho avuto modo di interfacciarmi con i referenti di molti ordini e colleghi professionali, responsabili di associazioni, soggetti formatori di enti privati e pubblici e nella maggioranza dei casi la situazione era la medesima: uno zoccolo duro che arrivava fino al 20-25% di coordinatori per la sicurezza che risultavano carenti dal punto di vista del monte ore di aggiornamento.

Alcuni dati (chiedo venia se sono solo indicativi, ma risultano abbastanza rappresentativi in quanto provengono da varie realtà formative).

Al 28 febbraio 2023

- il 50% dei coordinatori risultava aver terminato l’aggiornamento di 40 ore;
- il 45% dei coordinatori risultava aver frequentato tra le 16 e le 20 ore di aggiornamento;
- il 4% dei coordinatori era ancora a zero ore di aggiornamento;
- circa l’1% dei coordinatori non aveva ancora terminato le 40 ore di aggiornamento rispetto al quinquennio precedente (con tutte le conseguenze del caso per coordinatori attivi).

Che, se moltiplicato per il numero di coordinatori abilitati da evidenza delle criticità di una situazione certamente complessa.

Ed ecco le corse per completare le ore necessarie con tutte le conseguenze del caso: scelta di moduli formativi con argomenti già seguiti in passato, partecipazione a adunate con centinaia di presenze, formazione in fad con 20/40 ore effettuate in 4-5 giorni, ecc. ecc...

Relativamente all’aggiornamento, in linea generale e con differenze a volte sostanziali tra aree, ordini, colleghi, enti ed associazioni, nei mesi tra gennaio e maggio 2023 (5 mesi) è stato effettuato un monte ore lezione che si stima essere pari a circa il 15/20% dei corsi totali del quinquennio (60 mesi) e ciò evidenzia la tendenza a spostare l’aggiornamento al termine del periodo.

Certamente il periodo covid non ha aiutato, ma consideriamo che in tale periodo i corsi venivano comunque erogati in videoconferenza o e-learning e pertanto non si può pensare che ciò abbia inciso in maniera determinante nel ritardo dell’aggiornamento.

Torniamo allora alla corsa di fine quinquennio.

Tutto regolare? Certamente sì.

Tutto efficace? Probabilmente no. Anzi sicuramente no.

E allora che fare?

Come AiFOS ce lo siamo chiesto e pensiamo che la soluzione migliore sia quella di una modifica dell’allegato XIV che vada nella direzione dell’efficacia della formazione e non del semplice obbligo normativo a cui ottemperare.

E allora basterebbe prevedere che “per esercitare il proprio ruolo il Coordinatore per la sicurezza deve documentare di aver partecipato nell’anno solare antecedente a moduli formativi della durata di almeno 8 ore.

Per i corsi di aggiornamento sono richiesti:

- a) un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35;
- b) la tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza il corso.

L’aggiornamento è consentito, per tutto il monte ore, in modalità e-learning secondo i criteri previsti nell’allegato II dell’Accordo Stato-Regioni 7 luglio 2016...”

[L’articolo prosegue qui](#)

Porte aperte ai TPALL coordinatori di cantiere

La novità introdotta da un emendamento al Decreto Lavoro già approvato dal Senato

da AIFOS.IT



Nella seduta del 15 giugno il Senato della Repubblica ha approvato un emendamento al Decreto-Legge 4 maggio 2023, n. 48 (cosiddetto Decreto Lavoro) che modifica l’art. 98 del D.lgs. n. 81/2008 aprendo le porte alla professione di Coordinatore di cantiere anche ai laureati in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro (TPALL).

In particolare, l’emendamento 14.42 interviene sul capo II del Decreto, riguardante gli interventi urgenti in materia di rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni, nonché di aggiornamento del sistema di controlli ispettivi.

[L’articolo prosegue qui](#)

SPECIALE DECRETO LEGISLATIVO N.36/2023

STEFANO FARINA


“NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI”

Vista l'imminente entrata in vigore, in questo numero del Giornale dei Coordinatori abbiamo pensato di presentare le principali novità che il Codice dei Contratti Pubblici ha introdotto in ambito salute e sicurezza sul lavoro

Sulla Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2023 è stato pubblicato il **Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023)** che rivisita la normativa in materia di appalti di lavori, servizi, forniture e concessioni e che al suo interno presenta una serie di aspetti connessi alla salute e sicurezza sul lavoro.

La nuova disciplina rivede in maniera sostanziale la normativa precedente in materia di Contratti pubblici di lavori, servizi, forniture e concessioni.

Esso è composto da 229 articoli e 38 allegati che vanno a sostituire ogni altra fonte attuativa della disciplina previgente. Si ricorda che ogni richiamo, contenuto in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti, si intendono ora riferiti alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso.



La data di **entrata in vigore** del codice con i relativi allegati è stata quella del **1° aprile 2023**, mentre le disposizioni del codice, con i relativi allegati acquisteranno **efficacia** il **1° luglio 2023**.

È inoltre stabilito un periodo transitorio, fino al 31 dicembre 2023, con la vigenza di alcune disposizioni del D.Lgs. 50/2016, del c.d. "Decreto semplificazioni" (D.Lgs. 76/2020) e, specie per i contratti PNRR e PNC, del c.d. "Decreto semplificazioni e governance" (D.Lgs. 77/2021).

In particolare, il nuovo Codice dei Contratti, che sottolineiamo si applica solo in ambito contratti pubblici, ha introdotto una serie di modifiche sostanziali tra le quali:

- La determinazione dell'importo posto a base di gara, per il quale la stazione appaltante o l'ente concedente dovranno individuare anche i costi della manodopera che sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso.
- La rivisitazione dei contenuti relativi ai motivi di esclusione dalla partecipazione alla procedura di un operatore economico con l'esclusione del partecipante qualora la stazione appaltante accerti il sussistere di gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, estendendo tali infrazioni anche agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro.
- L'evidenziazione che nella valutazione delle offerte anormalmente basse sparisce l'indicazione prevista al comma 6 (Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81). Indicazione che risultava fuorviante e scorretta in quanto il riferimento doveva essere ai costi della sicurezza e non agli oneri e di fatto inapplicabile in quanto i suddetti importi risultavano comunque non soggetti a ribasso.

Non sono comunque ammesse giustificazioni relativamente alla salute e sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro.


- Viene ribadito il ruolo di piena autonomia del coordinatore per la sicurezza rispetto al direttore dei lavori e viene previsto che nel caso di contratti di importo non superiore a 1 milione di euro e comunque in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze, il direttore dei lavori, se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, svolge anche le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Se il direttore dei lavori non può svolgere tali funzioni, la stazione appaltante designa almeno un direttore operativo in possesso dei requisiti, individuato con le modalità previste dal codice.
- Viene ammesso il subappalto del subappalto e qualora vi debbano essere delle limitazioni a tale disciplina, vi è l'obbligo, per le stazioni appaltanti, di indicare nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.
- Viene dettagliata l'Attività del RUP In riferimento all'articolo 15 del Codice.
- Viene introdotto il progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE). Il PFTE costituisce lo sviluppo progettuale della soluzione che, tra le alternative possibili messe a confronto nel documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP), ove redatto, presenta il miglior rapporto tra costi complessivi da sostenere e benefici attesi per la collettività.

[L'articolo prosegue qui](#)

NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI: LE NOVITÀ CONTENUTE NEGLI ALLEGATI

Principali modifiche apportate in materia di salute e sicurezza dagli allegati al Codice Appalti 2023

[Approfondisci](#)



IL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO NEI LAVORI PUBBLICI

Le novità introdotte relativamente al Piano di Sicurezza e Coordinamento

Il Codice dei contratti prevede la cancellazione di quelle che ero definite "progettazione preliminare" e "progettazione definitiva" che vengono praticamente accorpate nel **progetto di fattibilità tecnico-economica** (PFTE).

In particolare, il PFTE costituisce lo sviluppo progettuale della soluzione che, tra le alternative possibili messe a confronto nel documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP), ove redatto, presenta il miglior rapporto tra costi complessivi da sostenere e benefici attesi per la collettività.



Del PFTE fa parte il **piano di sicurezza e di coordinamento**, finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché in applicazione dei vigenti accordi sindacali in materia, comprensivo della stima dei costi della sicurezza. Ricordiamo che il piano di sicurezza e di coordinamento potrà essere supportato da modelli informativi (BIM).

Relativamente ai contenuti del **piano di sicurezza e coordinamento del PFTE** il riferimento è all'**Articolo 15 dell'Allegato I.7** che andiamo

a riportare di seguito:

Il PFTE contiene le prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza con i seguenti contenuti minimi:

- a. identificazione e descrizione dell'opera, esplicitata con:
 1. localizzazione del cantiere e descrizione del contesto in cui è prevista l'area di cantiere;
 2. descrizione sintetica dell'opera, con riferimento alle scelte progettuali effettuate;
- c. relazione sintetica concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione degli effettivi rischi naturali e antropici, con riferimento all'area e all'organizzazione dello specifico cantiere, nonché alle lavorazioni interferenti, ivi compresi i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi, nei cantieri interessati da attività di scavo, nonché dall'esecuzione della bonifica degli ordigni bellici ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, ove valutata necessaria;
- d. scelte progettuali e organizzative, procedure e misure preventive e protettive, in riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del cantiere e alle lavorazioni;
- e. stima sommaria dei costi della sicurezza, determinata in relazione all'opera da realizzare, sulla base degli elementi di cui alle lettere da a) a c) del presente comma, e del punto 4 dell'allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, secondo le modalità del calcolo sommario di cui all'articolo 16 del presente allegato.

Mentre le modalità di stima sommaria dei costi della sicurezza fanno riferimento all'**articolo 16** del medesimo allegato:

1. Il calcolo sommario dei lavori è effettuato, in linea generale e in caso di appalto integrato, redigendo un computo metrico estimativo di massima e utilizzando i prezziari di cui all'articolo 41, comma 13, del codice.
2. Nel caso di opere o lavori di importo inferiore a 1 milione di euro, il costo presunto è effettuato applicando alle quantità delle lavorazioni previste i corrispondenti prezzi parametrici o costi standardizzati, elaborati da soggetti pubblici o desunti da fonti attendibili.

[L'articolo prosegue qui](#)

DAL P.S.S. AL D.I.P.: LA MIGRAZIONE È FINALMENTE TERMINATA

Cantieri pubblici con unica impresa, cosa deve essere fatto?

Tutte le volte in cui all'interno di un cantiere pubblico rientrante nel Capo I del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 si configurava la fattispecie di "impresa unica", molte delle Amministrazioni Appaltanti tendevano ad andare in crisi sulla domanda relativa a quale documento doveva essere prodotto ai fini della salute e sicurezza sul lavoro.

L'antefatto lo conosciamo tutti, ma ritengo sia importante andare a rinvangare il passato partendo dalla nascita del Piano Sostitutivo di Sicurezza. Una delle prime volte (probabilmente la prima) in cui esso viene citato è in una delle integrazioni e modifiche della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), dove all'articolo 31 viene previsto che l'appaltatore consegni un **piano di sicurezza sostitutivo** del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza, quando questi ultimi non siano previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494.

Tale previsione viene poi confermata anche nel successivo Decreto Legislativo 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) che va a sostituire il 109 e dove, all'articolo 131, viene indicato che l'appaltatore consegni un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo non

sia previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494.

Nel frattempo, nel D.P.R. 222/2003 (Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili), capo terzo (piano di sicurezza sostitutivo e piano operativo di sicurezza), all'articolo 5 **vengono esplicitati i contenuti del Piano Sostitutivo di Sicurezza** indicando che il PSS, redatto a cura dell'appaltatore o del concessionario, contiene gli stessi elementi del PSC di cui all'articolo 2, comma 2, con esclusione della stima dei costi della sicurezza.

Nelle definizioni del medesimo D.P.R. 222/2003 si trova anche indicato: "PSS: il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, di cui all'articolo 31, comma 1-bis, lettera b), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni".

Con l'avvento del D.Lgs. 81/2008 la situazione rimane pressoché immutata con l'integrale recepimento, per quanto attiene il PSS, di quanto già previsto nel D.P.R. 222/2003 i contenuti vengono riportati nell'allegato XV e perciò, a tutti gli effetti, il PSS va redatto in base alla previsione dell'articolo 131, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche.

[L'articolo prosegue qui](#)

Come effettuare le chiamate di Emergenza 112

una miniguia gratuita con informazioni utili per le chiamate di emergenza e l'allertamento dei soccorsi

di STEFANO FARINA



GESTIONE EMERGENZE
L'ALLERTAMENTO DEI SOCCORSI
LA CHIAMATA DI EMERGENZA

In tutti gli ambiti, sia lavorativi che di vita quotidiana, la chiamata ai soccorsi è uno degli elementi caratterizzanti di una corretta gestione delle emergenze.

Come effettuare la chiamata? Cosa dire all'operatore? Cosa aspettarsi quando si chiama? Quale numero chiamare? sono tra gli elementi che possono fare la differenza per una efficace risposta del sistema di allertamento e soccorso.

Per avere risposte a tali domande, dall'esperienza fatta e dal confronto con operatori di Centrale Unica Emergenza, abbiamo pensato di predisporre una **miniguia** informativa in materia di chiamate di emergenza.

La miniguia contiene:

- una serie di informazioni per effettuare le chiamate di emergenza,
- le informazioni relative alle Centrali Uniche di Emergenza ed al loro funzionamento,
- le informazioni riguardanti l'app **WHERE ARE U** utilizzabile per migliorare i tempi di intervento in caso di emergenza.

La miniguia può essere facilmente utilizzata in aula dai formatori per trasmettere le informazioni in materia di gestione della chiamata di emergenza, ma anche utilizzata in cantiere per indicare quali sono i numeri di riferimento da chiamare che attualmente possono essere ancora differenziati su base regionale.

Corso in presenza
Lavori in quota per Formatori



📅 Date: 23 e 24 ottobre 2023

📍 Luogo: Brescia

🕒 Durata: 16 ore

Rubrica

LE GRANDI ESCLUSE



L'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 indica le modalità normative per determinate attrezzature, ve ne sono però numerose per le quali non esiste - ad oggi - una indicazione normativa specifica che individui modalità e contenuti della formazione e dell'addestramento (che ricordiamo deve essere tracciato in apposito registro anche informatizzato).

Per queste attrezzature, che abbiamo chiamato "**Le Grandi Escluse**", le modalità, i contenuti ed i tempi della formazione vengono lasciati al buon senso dei datori di lavoro.

Per chi se le fosse perse, in questa rubrica vi riproponiamo alcune schede - dedicate alle attrezzature di cantiere - a suo tempo inserite nel volume di AiFOS "**Le Grandi Escluse**", un tentativo di dare uno standard unico anche per l'organizzazione dei corsi per le attrezzature non incluse nell'Accordo Stato-Regioni 22/02/2012. Scheda: "**autobetoniera con caricamento in impianto**".

Perché riproponiamo questa scheda? La riproponiamo perché negli ultimi mesi sono state numerose le notizie giornalistiche che hanno riportato la cronaca di incidenti ed infortuni dovuti al ribaltamento di questa tipologia di mezzo. Piste di transito non adeguate, unite alla scarsa conoscenza di alcuni autisti hanno conseguenze a volte letali.

Ricordiamo che non è sufficiente avere la "**patente del camion**" per essere idonei alla guida di questi mezzi, ma si rende necessario anche uno specifico addestramento (debitamente tracciato) da parte di persona competente e la scheda proposta va proprio nella direzione di una formazione teorico/pratica all'utilizzo di tale attrezzatura.

C'era una volta...

di STEFANO FARINA

Un numero un po' diverso di c'era una volta, dove non riportiamo pagine di pubblicazioni di tanti anni fa, ma un'esperienza che parla di salute, di sicurezza (naturalmente contestualizzati al periodo storico) e di welfare aziendale nati negli ultimi 20 anni del 1800.



Di recente AiFOS ha promosso una visita al Villaggio Crespi d'Adda, una vera e propria cittadina completa costruita dal nulla dal padrone della fabbrica per i suoi dipendenti e le loro famiglie, dove ai lavoratori venivano messi a disposizione una casa con orto e giardino e tutti i servizi necessari, dove nel 1894 Silvio Crespi scrisse pubblicò "**DEI MEZZI PER PREVENIRE GLI INFORTUNI**" la vita e la salute degli operai nell'industria del cotone in Italia.

Per saperne di più vi rimandiamo all'intervento della Dott.ssa Maria Frassine in occasione della visita al Villaggio Crespi d'Adda. **L'articolo prosegue qui**



RSPP
luglio 2023



Consulenti
agosto 2023



Formatori
settembre 2023



Coordinatori
ottobre 2023

Il Giornale dei Coordinatori

Direttore responsabile: **Rocco Vitale**

Pubblicazione quadrimestrale a cura di **Stefano Farina**.

Supplemento alla rivista Quaderni della Sicurezza AiFOS riservato agli iscritti ai Registri Professionali.

Registrazione al n. 10 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Brescia in data 18/02/2010



Per collaborare:
editoria@aifos.it